

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE

CONTINUA IN MEDICINA EVENTO “

TRA

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi (di seguito denominata Azienda o Provider), con sede legale in Firenze, Largo Brambilla n. 3, cap 50134 C.F./P.IVA 04612750481, PEC (Posta Elettronica Certificata) formazione@pec.aou-careggi.toscana.it nella persona del, nato a il domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda Ospedaliera stessa

E

..... (di seguito denominata “Sponsor”), con sede legale in, via n.....prov.....cap.....P.IVA C.F..... PEC..... iscritta al Registro delle Imprese di al n REA nella persona del suo Rappresentante Legale in carica Dott. nato a il , domiciliato per la carica presso

PREMESSO CHE:

a) AOUC Provider ECM n. 903 è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Regionale a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;

b) AOUC Provider ECM, nel pieno rispetto dell’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 con cui il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "*La formazione continua nel settore Salute*" (di seguito per brevità “*Accordo*”), del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi ECM, dei principi espressi nella Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1306/2022 “*Determinazioni in materia di Educazione Continua*

in Medicina (ECM) della Regione Toscana”, del provvedimento del Direttore Generale AOUC n. 397 del 08.07.2022 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito “Normativa ECM”), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale dei professionisti sanitari, dal titolo “.....”, che si terrà a Firenze in data così come dettagliato nel programma dell’evento agli atti dell’ufficio;

c) AOUC Provider ECM, nel rispetto della normativa sopra richiamata e dell’art. 124 del D. Lgs.24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’Evento;

d) lo Sponsor ha per oggetto sociale l’attività di commercio, tra le altre, di ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all’aggiornamento professionale;

e) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l’evento in cambio di spazi di pubblicità per la promozione del proprio nome (denominazione sociale e commerciale, logo o marchio) e/o di eventuali messaggi scritti o audiovisivi e/o attività promozionali per i propri prodotti presso gli operatori sanitari;

f) lo Sponsor ha presentato la proposta di sponsorizzazione pervenuta a mezzo PEC in data., agli atti dell’ufficio;

g) il Provider, sulla base delle garanzie rilasciate dallo Sponsor anche nel presente contratto, non ha rilevato aspetti che possano ricondurre ad eventuali conflitti di interesse;

h) le iniziative di sponsorizzazione, nel rispetto dell’interesse pubblico istituzionalmente perseguito e dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza, sono

dirette a favorire l'innovazione dell'organizzazione, l'ottimizzazione delle risorse, la realizzazione di maggiori economie o entrate nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali per l'offerta delle attività formative, escludendo ogni possibile conflitto tra interesse pubblico perseguito dal Servizio Sanitario e interessi privati;

TUTTO CIO' PREMESSO

Lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E GENERALITA'

1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'evento citato al paragrafo b) delle premesse;

1.2 In particolare lo Sponsor si obbliga a finanziare l'evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli;

1.3 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'evento sono stabiliti e vengono dettagliati nei successivi art. 2 e 3 del presente contratto;

1.4 Le parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor sono stabiliti e dettagliati al successivo art. 5 del presente contratto;

1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 ed in particolare degli artt. 76 "Conflitto di interessi ECM", 77 "Pubblicità di prodotti sanitari durante

l'evento", 79 "Sponsorizzazione commerciale", 80 "Reclutamento dei discenti" e 86 "Violazioni molto gravi", che qui si intendono integralmente richiamati, nonché del Manuale Nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e della normativa vigente;

1.6 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le parti. Il contratto esclude il compimento di ogni altra attività non prevista o non autorizzata.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL PROVIDER

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dalla Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1306/2022. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento dell'iniziativa formativa potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.

2.2 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Dr...(di seguito "Responsabile Scientifico"), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà il Dr..... (di seguito "Referente").

2.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal

Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza.

Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà ai discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell'evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della normativa ECM.

2.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia, sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'evento formativo.

2.7 In caso di reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base all' art. 80 "*Reclutamento dei discenti*" dell'Accordo, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta

dell'operatore sanitario, attestante l'invito;

c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S.") e all'Ente Accreditante, in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

2.8 Il Provider inoltre si obbliga a:

a) provvedere al contributo ECM;

b) inserire l'evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino l'iniziativa;

c) mettere a disposizione dello Sponsor gli spazi/aule per il giorno per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'evento;

d) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

2.9 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

ART. 3 – OBBLIGHI DELLO SPONSOR

3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto

dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM Nazionale e Regionale vigente.

3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti e secondo le modalità indicate sub art. 5.

Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto b) delle premesse fatta salva la possibilità, nel caso in cui le offerte siano maggiori rispetto a quanto preventivato, di accantonare le risorse nei conti coerenti con la natura del contributo;

3.3 Resta inteso tra le Parti che, in caso di partecipanti inviati dallo Sponsor, le attività inerenti ai trasferimenti e all'ospitalità alberghiera di questi, sono gestite direttamente da quest'ultimo;

3.4 Lo Sponsor si obbliga a non utilizzare la denominazione aziendale, logo/marchio ed in generale i segni distintivi del Provider in modo improprio e/o illecito e/o comunque non autorizzato dal Provider.

3.5 Lo Sponsor si obbliga a non reclutare direttamente i partecipanti all'evento e rispettare la procedura prevista dal regolamento aziendale per la formazione sponsorizzata approvata con provvedimento del Direttore Generale n del

3.6 Lo Sponsor si obbliga a non mostrare o distribuire nessun materiale nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa.

È consentito l'accesso in aula di massimo due rappresentanti dello sponsor commerciale, senza elementi identificativi dell'azienda sponsor e purché ciò non condizioni l'attività formativa.

ART. 4 – CONFLITTO DI INTERESSI TRA PROVIDER E SPONSOR

DELL'EVENTO , CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1 Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio all'art. 86 "Violazioni molto gravi" dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, le Parti convengono che:

- a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno di cui le Parti prendono atto;
- b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni in materia di conflitto di interessi e relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti/relatori/moderatori e tutor coinvolti nell'organizzazione dell'evento con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'evento formativo;
- e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;

f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor, raccoglie le richieste di adesione dei partecipanti all'evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali; nel caso di reclutamento, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti.

g) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;

h) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, qualora previsto, in occasione dell'evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

i) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

j) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, materiale durevole, pieghevoli, programmi di attività ECM e materiale informativo, solo a condizione che accanto al logo dello Sponsor venga riportata la dicitura "con il supporto economico non condizionante dello Sponsor". E' inoltre consentito indicare lo sponsor prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento.

In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'evento e negli spazi dedicati alla formazione.

k) è consentito l'accesso in aula di massimo due rappresentanti dello Sponsor

commerciale senza elementi identificativi dell'azienda Sponsor e purché ciò non condizioni l'attività formativa;

l) lo Sponsor dichiara di operare, per quanto compatibile, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, dei principi espressi nella Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1306/2022 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina.

m) le Parti dichiarano altresì che lo svolgimento delle attività contrattualizzate avviene nel rispetto di:

- normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione (L. n. 190/2012, successivi decreti attuativi e normativa di riferimento), per la parte di rispettiva competenza;

- Codice di Deontologia Medica (in particolare art. 30 ed allegato esplicativo);

- Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

- Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO triennio 2023-2025 (Provvedimento Direttore Generale AOUC n. 228 del 31.03.2023);

- Codice etico e di comportamento aziendale, applicabili per la parte di specifica competenza, messi a disposizione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente"

ART. 5 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

5.1 Lo Sponsor si impegna a pagare al Provider, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'evento, quanto previsto nella proposta di sponsorizzazione, ossia euro + IVA da pagarsi secondo le seguenti modalità:

- la fatturazione per l'addebito dell'importo relativo all'attività resa avverrà a conclusione dell'evento oggetto di contratto.

- la fattura elettronica sarà intestata a:, via n. ..., ... - P.IVA ..., CODICE

UNIVOCO. . . .

- i termini di pagamento si intendono a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate in fattura; per le modalità di pagamento diverse dal canale PagoPA, nella causale del versamento devono essere indicati gli estremi (numero e data) della fattura.

Quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

5.2 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'evento, ai docenti/relatori/moderatori e tutor, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'evento.

5.3 Nel caso in cui si giunga anticipatamente alla conclusione del contratto, sarà assicurata la copertura dei costi sostenuti dal Provider per le attività effettivamente rese.

ART. 6 – DURATA E SCIoglimento DEL CONTRATTO

6.1 Il presente contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'evento.

6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite pec con preavviso di almeno 20 giorni nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

a) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto o

b) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, senza penalità,

ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite pec con preavviso di almeno 20 giorni nella quale dichiarai di volersi avvalere della presente clausola, qualora:

a) lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto o

b) lo Sponsor utilizzi la denominazione aziendale, logo/marchio ed in generale i segni distintivi del Provider in modo improprio e/o illecito o

c) dovesse derivare un qualsivoglia pregiudizio o danno all'immagine per effetto dell'esecuzione dell'accordo tra le parti o

d) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata.

6.4 Il Provider si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora dovessero emergere comprovati motivi o sopravvenuti impedimenti allo svolgimento dell'evento formativo, senza che lo Sponsor possa avanzare pretese di ogni sorta. Il contratto si intenderà comunque immediatamente e automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali, ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nessuna delle parti potrà pretendere indennità di qualsiasi natura in caso di mancato rinnovo.

6.5 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto, senza che lo Sponsor possa avanzare pretese di ogni sorta.

ART. 7 – CONFIDENZIALITA' E RISERVATEZZA

Le Parti si qualificano, per quanto riguarda i dati relativi ai soggetti che per loro conto svolgono le attività dedotte nel contratto ed a quelli che effettuano attività

amministrative funzionali alla stipula e gestione dell'accordo, quali titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4.7 del Regolamento Generale 2016/679 e si danno reciprocamente atto che tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento.

Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

Le parti assicurano che le persone autorizzate che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali, e rendono comunque disponibili le rispettive Informazioni sul trattamento.

Il Provider si assume ogni responsabilità conseguente al trattamento dei dati personali necessari per la gestione dell'evento formativo, ivi compresi i dati dei partecipanti, manlevando lo Sponsor da ogni responsabilità, spesa o danno.

ART. 8 – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

8.2 Le Parti, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., sono tenute a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di

interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Accordo"

ART. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITA'

9.1 Il Provider si fa carico della copertura assicurativa dei propri dipendenti coinvolti nell'attività formativa, ad esclusione dei dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo che esercitano la libera professione extra-muraria, per le attività svolte in sede sia in orario sia fuori orario di lavoro per quanto attiene agli infortuni, alle malattie professionali e alla responsabilità civile verso terzi.

9.2 Lo Sponsor si fa carico della copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi del proprio personale introdotto in Azienda per le attività oggetto del presente contratto;

ART. 10 – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA

10.1 In caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, il personale in formazione, dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella Procedure aziendali per i casi di emergenza e seguire le indicazioni del Responsabile Scientifico e/o del preposto o di altro referente aziendale presente nel luogo di formazione;

10.2 In caso di infortunio, il personale in formazione dovrà attenersi alle disposizioni vigenti in Azienda, secondo le indicazioni del Professionista aziendale e/o del preposto o di altro referente aziendale presente nel corso dell'attività formativa; in seguito l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni fornitegli e, successivamente, dovrà comunicare l'evento al Servizio Prevenzione e Protezione;

10.3 Nel caso l'attività formativa preveda sessioni pratiche, anche da svolgere all'interno degli spazi sanitari, il referente del corso AOUC fornirà gli idonei DPI ed il

docente avrà cura di verificare il loro utilizzo nonché effettuare la corretta formazione ed addestramento all'uso.

10.4 Qualora l'attività preveda sessioni pratiche e si svolga in laboratori o reparti dovrà essere richiesta, preventivamente al corso, alla Medicina del Lavoro una valutazione circa la necessità di una idoneità sanitaria.

10.5 Qualora l'attività preveda sessioni pratiche e si svolga in laboratori o reparti di AOUC il discente dovrà fornire gli attestati di formazione per il corso rischio alto di cui all'art.37 del D.Lgs 81/08 del settore sanità.

10.6 Il referente del corso AOUC fornirà a tutti i partecipanti ai corsi l'opuscolo "Informativa sui pericoli presenti nell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi" ed il documento di gestione delle emergenze PN_903_25.

ART. 11 – SPESE

11.1 Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5 c. 2 DPR n. 131/1986. Le spese di bollo del contratto sono a carico della parte richiedente.

11.2 L'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 All. A Tariffa, parte I DPR 642/1972 viene assolta dallo Sponsor in modo virtuale in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di prot. n. del.....

OPPURE: L'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 All. A Tariffa, parte I DPR 642/1972 viene assolta dall'Azienda in modo virtuale in base a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., con autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 97624 del 07/10/2014 e viene rimborsata dallo Sponsor mediante addebito contestuale a quanto previsto all'art. 5

ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

12.1 Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente contratto.

12.2 Le Parti, espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa al Foro di Firenze in via esclusiva, per ogni controversia insorta e collegata direttamente o indirettamente in merito all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto.

ART. 13 – VARIE .

13.1 Nessuna modifica al presente contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.

Qualsiasi comunicazione fra le Parti dovrà essere effettuata utilizzando i rispettivi indirizzi PEC di seguito indicati:

quanto al Provider: formazione@pec.aou-careggi.toscana.it

quanto allo Sponsor:@.....

La struttura amministrativa aziendale che segue il contratto è la UOC Politiche e Formazione del personale e Relazioni sindacali.

13.2 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi ad analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

13.3 Per tutto quanto non espressamente previsto dal contratto si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

ART. 14 – FIRMA E CONSERVAZIONE

14.1 Ricorrendone i presupposti, in base all'articolo 15, comma 2 bis della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. *“Nuove norme in materia di procedimento*

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e laddove applicabile, il presente atto, composto da 14 articoli e n. ... pagine, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. “Codice dell’amministrazione digitale”.

Letto approvato e sottoscritto.

Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Il

Dott.

Per

Il Legale Rappresentante

Dr

Le Parti, nel rispetto dell’art. 1341 del c.c., liberamente accettano in particolare le disposizioni richiamate all’art. 12 (Controversie e Foro competente)

Per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi

Il

Dott.

Per

Il Legale Rappresentante

Dr